



TRIBUNALE DI ASTI

[REDACTED] **Opp. Stato passivo**

Il Tribunale, nella persona dei sigg.ri:

Dott. P. Rampini

Pres.

Dott. A. Carena

Dott. P. Perfetti

est. rel.

Vista la opposizione proposta da [REDACTED]

nello stato passivo in [REDACTED]

avverso

il provvedimento del GD, di rigetto della domanda ai ammissione degli asseriti crediti professionali, da allocarsi in prededuzione;

osservato

risulta pacifico che gli opposenti abbiano prestato la propria attività, nell'ambito della formulazione di proposta concordataria di [REDACTED] predisponendo la documentazione di cui agli artt. 160 e ss LF, operando inoltre su una successiva modifica dell'originario piano concordatario (le procedure sfociavano infine nella declaratoria di fallimento della compagine);

il GD, preso atto delle istanze di ammissione dei professionisti, le rigettava, ritenendo che quanto dagli stessi già percepito (in corso di procedura) fosse integralmente soddisfacente delle ragioni creditorie – da calcolarsi ai sensi del DM 140/012, siccome inesistente una pattuizione, opponibile alla procedura, in ordine ai compensi dei professionisti;

ritiene erronea, la odierna ricorrente, la determinazione del dovuto, in base alle tariffe professionali vigenti, in quanto, a parere della difesa opponente, i compensi erano stati chiaramente esposti, nell'ambito del piano concordatario – ergo, in un atto avente data certa, anteriore al fallimento – di talché il GD non avrebbe potuto provvedere ad una rideterminazione;

l'assunto non pare convincente;

come correttamente eccepito dalla difesa del Fallimento, i valori esposti nella proposta concordataria – nello specifico, afferenti alla misura del *quantum* dovuto ai professionisti, che avevano partecipato alla elaborazione del piano – non assumono, *sic et simpliciter*, efficacia cogente nei confronti del ceto creditorio (qui rappresentato dal Fallimento medesimo), dovendo esser oggetto di discussione e voto, nell'ambito della adunanza dei creditori;



senonché, nel caso in esame, la suddetta fase processuale non si è mai svolta, ergo i creditori non hanno avuto la concreta possibilità di interloquire in ordine alle voci esposte nel piano concordatario, ivi compresa, ovviamente, la misura dei compensi ai professionisti, odierni opposenti;

è da escludersi, invero, che la presentazione della proposta di concordato valga alla stregua, per quanto qui di interesse, di un riconoscimento di debito; in verità, soltanto a seguito del positivo esperimento della votazione, i valori e le somme indicate nel piano diventano cogenti per il ceto creditorio, requisito nel caso in esame non perfezionatosi;

correttamente, dunque, il GD, ha proceduto ad una valutazione sulla base delle tariffe vigenti, richiamando l'art. 21 DM 140/012, ed individuando un unico compenso, da dividersi tra i due professionisti (non potendo ricadere, in danno dei creditori, la scelta di due soggetti, in luogo di un solo professionista, da parte della proponente il piano), né risultano in atti, da parte del GD, errori di computo in detta operazione;

in particolare, si osserva che è invece erronea la operazione matematica, su percentuale fissa (0,5%) a calcolarsi sul valore del "periziato", come proposta da parte ricorrente a pag. 13 di atto introduttivo; l'art. 21 DM 140/012, in una con i valori di cui alla tabella C allegata, impone invece un ben diverso calcolo per scaglioni, i cui importi minimi risultano esser stati assolutamente rispettati dal GD nel proprio computo;

la tesi di parte opponente, che intende fondare il diritto creditorio dei professionisti su un asserito valore vincolante dei valori esposti nella proposta concordataria, è, per le ragioni di cui sopra; infondata;

spese secondo la soccombenza;

PQM

Il tribunale, definitivamente pronunciando,

Rigetta l'opposizione;

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese, per la presente fase, della resistente, che liquida in € 8.500,00 per compenso, oltre accessori;

Dichiara sussistere, ex art. 13, comma 1-quater TU Spese di Giustizia, i presupposti per il versamento del doppio del CU, come per legge.

Si comunichi.

Asti, camera di consiglio del 9.5.2019

Il Pres.



Est.

Deposita nella Cancelleria del
Tribunale il 24 MAG 2019
IL CANCELLIERE
Funzionaria
LA ROSA CLOTILDE

